

Il **decreto Sostegni** (articolo 10, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto la concessione di un'**indennità una tantum** in favore di alcune categorie di **lavoratori** (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) coinvolti nell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

Con il [messaggio 9 luglio 2021, n. 2564](#), l'INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle **domande di riesame** presentate dai richiedenti le cui **istanze** sono state **respinte** per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Il **termine per proporre il riesame**, da considerarsi non perentorio, è di **20 giorni** a partire dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria e la produzione di nuova documentazione utile da parte dell'interessato.

L'utente può inviare la documentazione selezionando la voce "Esiti" all'interno del [servizio](#) tramite cui è stata presentata la domanda "**Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)**", grazie a un'apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Un'altra modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

Questa integrazione permette all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza per ciascuna categoria di lavoratori interessata dal decreto, considerando, nei vari casi, l'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021 o di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro autonomo occasionale, i limiti di reddito, se previsti, e le incompatibilità con altre indennità o con il REM 2021.